

---

Giudice di Pace di Busto Arsizio sezione Civile - 11 novembre 2014, n. 657 -

**Strumenti elettronici di rilevamento della velocità - cartelli di preavviso - posizionamento - art. 79 Regolamento al codice della strada - visibilità - mancata indicazione del luogo di posizionamento - verbale - annullamento - sussiste**

*L'accertamento della velocità mediante strumenti elettronici è valido se la postazione di rilevamento è ben visibile e segnalata mediante cartelli di avviso. La collocazione del cartello di segnalazione rispetto alla postazione di rilevazione, deve rispettare le distanze minime indicate dall'art. 79 del regolamento al codice della strada, che consistono in genere in 80 m. su tutte le strade e in 250 m. sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali e in 150m. sulle strade extraurbane secondarie e sulle strade a scorrimento veloce (con limite di velocità superiore a 50 km). Nel caso di specie l'Ente accertatore, posizionando il cartello ad una distanza di 37,5 m rispetto all'autovelox ha inficiato la rilevazione dell'infrazione, non essendo stato sufficiente addurre che la stessa era situata ad una distanza congrua in rapporto alla distanza necessaria per garantire lo spazio di frenata (25m). Quest'ultimo criterio non trova avallo in nessuna disposizione di legge, né nel regolamento. L'aver poi indicato genericamente nel verbale che la postazione era "regolarmente" situata nel rispetto delle prescrizioni di legge, esprime una valutazione dell'agente accertatore e ma non fa riferimento ad un dato oggettivo, quale l'indicazione del luogo del posizionamento del cartello. Solo l'espressa menzione nel verbale di questo elemento consente al Giudice un'analisi sull'adeguatezza della postazione. Il verbale in questo caso ha fede privilegiata in merito al fatto che prima del controllo vi fosse la segnaletica, ma non può avere lo stesso valore probatorio in merito al luogo di posizionamento se lo stesso non è espressamente indicato. Pertanto il verbale va annullato.*